



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTA: la propria Ordinanza n.72 in data in data 30/09/2025, con la quale è stata disciplinata la navigazione in occasione dei lavori di consolidamento del marginamento e ripristino pavimentazione della riva Vittorio Veneto in canale San Marco nel Comune di Venezia;

VISTA: la nota prot. n.5173/2025/DBL/mt, in data 01/10/2025, assunta a prot. n.33326 in pari data, con la quale la L.M.D. S.r.l. con sede in Malcontenta (VE), ha trasmesso la planimetria aggiornata su tre fasi lavorative, relative all'intervento di che trattasi sulla base delle esigenze operative dell'A.C.T.V. S.p.A.;

VISTA: la comunicazione in data 01/10/2025 con cui A.C.T.V. S.p.A. ha evidenziato, a seguito di interlocuzioni con la ditta LMD s.r.l., che i lavori di che trattasi non comporteranno la necessità di interdire la navigazione all'altezza dell'approdo "D" Sant'Elena - attualmente ricadente all'interno dell'area interdetta alla navigazione con Ordinanza n.72/2025 - per gli incontri di calcio presso il vicino Stadio Penzo;

VISTA: l'autorizzazione n.341/2025, in data 30/09/2025, con cui la Capitaneria di porto di Venezia ha impartito disposizioni per l'impiego dei mezzi navali destinati ai lavori in questione;

RITENUTO: necessario disciplinare la navigazione nello specchio acqueo del canale San Marco nel Comune di Venezia, interessato dai lavori in premessa citati, a garanzia della sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità;

VISTO: il "Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia", approvato con la propria Ordinanza n.10/2023, in data 09/03/2023, e ss.mm.ii.;

VISTO: il "Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta" della Città Metropolitana di Venezia, approvato con Delibera n.24772 del 25/06/1998 e ss.mm.ii.;

VISTI: gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che **fino al 29 dicembre 2025**, in ore diurne e in condizioni meteomarine favorevoli, la L.M.D. S.r.l. eseguirà, per conto dell'Impresa MAC COSTRUZIONI S.r.l., lavori di consolidamento del marginamento e ripristino pavimentazione della **riva Vittorio Veneto** in località Sant'Elena, lungo il **canale San Marco** nel Comune di Venezia, su tre fasi lavorative, come di seguito descritte e rappresentate nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza:

- a) Fase 1: smantellamento dal fianco del cassero esistente fino all'imboccatura del rio dei Giardini della Biennale;
- b) Fase 2: smantellamento in avanzamento dell'ultimo tratto vicino al ponte dei Giardini della Biennale;
- c) Fase 3: realizzazione di un cassero in palancole tra i pontili ACTV Sant'Elena "C" e "D".

Per i suddetti lavori saranno impiegati i seguenti mezzi navali, o eventuali altri mezzi nella disponibilità della Società appaltante/subappaltante:

- Moto/pontone “**ARGENTINO I**” (CI-3785);
- Moto/pontone “**ALBERONI**” (RV04522-6V23792);
- Moto/pontone “**FUSINA**” (RV00591-6V40073).

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione in prossimità dell'area di intervento)

Nel periodo di cui al “rende noto”, le aree delimitate in “rosso” nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, prospiciente alla **riva Vittorio Veneto** in località Sant'Elena, lungo il **canale San Marco** nel Comune di Venezia, per una distanza di **metri 20 (venti)** dalla riva, sono interdette alla navigazione, sosta ed ancoraggio di tutte le unità navali, con esclusione di quelle impegnate nei lavori.

Le unità navali in transito in prossimità degli specchi acquei interessati dall'attività in questione, dovranno procedere alla minima velocità di governo, adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare l'ingenerarsi di situazioni di pericolo e pregiudicare la sicurezza della navigazione, mantenendosi a idonea distanza di sicurezza dalle unità impegnate nei lavori.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it, la quale abroga e sostituisce l'Ordinanza n.72/2025, in data 30/09/2025, in premessa richiamata.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE

CA (CP) Filippo MARINI

*(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n.82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*

AREA DI INTERVENTO – RIVA VITTORIO VENETO LUNGO IL CANALE SAN MARCO NEL COMUNE DI VENEZIA

